

ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA

per consulenti esterni - ai sensi degli artt. 321a, 340 ss. CO

Il presente accordo è concluso in data 2 febbraio 2026 tra:

LuganoTech SA, con sede in Via Cantonale 2a, 6928 Manno, Svizzera, CHE-380.116.994, rappresentata dal Dott. Michele Bernasconi, CEO (di seguito, la “Società”);

e

Ing. Marco Petrini, nato il 14.07.1985, domiciliato in Via Motta 15, 6900 Lugano, Svizzera (di seguito, il “Consulente”).

PREMESSO CHE

- la Società sviluppa piattaforme software per l'automazione industriale e detiene know-how tecnico di rilevante valore economico, ivi inclusi algoritmi proprietari di controllo predittivo;
- il Consulente presterà a favore della Società attività di consulenza specialistica in ambito firmware e sistemi embedded, in forza di separato contratto di mandato;
- l'esecuzione dell'incarico comporta l'accesso del Consulente a segreti di fabbricazione e di affari della Società ai sensi dell'art. 321a cpv. 4 CO e dell'art. 162 CP.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Obbligo di Riservatezza

1. Il Consulente si impegna a mantenere il più stretto riserbo su tutti i fatti, dati e informazioni di natura tecnica, commerciale, finanziaria od organizzativa della Società di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico (le “Informazioni Riservate”), ivi inclusi: codice sorgente, architetture software, roadmap di prodotto, algoritmi, dati di clienti e fornitori, condizioni contrattuali e politiche di prezzo.
2. L'obbligo comprende il divieto di utilizzare le Informazioni Riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi.

Art. 2 - Segreti di Fabbricazione e di Affari

Le Parti convengono che i segreti di fabbricazione e di affari della Società, ivi inclusi gli algoritmi proprietari e il relativo codice sorgente, restano protetti senza limiti di tempo, anche successivamente alla cessazione dell'incarico, sino a quando non divengano di pubblico dominio senza colpa del Consulente.

Art. 3 - Proprietà Intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati sviluppati dal Consulente nell'esecuzione dell'incarico, ivi inclusi software, documentazione e invenzioni, sono ceduti integralmente alla Società al momento della loro creazione, nella misura massima consentita dalla legge. Il Consulente rinuncia, nei limiti di legge, all'esercizio dei diritti morali che ostacolino lo sfruttamento economico dei risultati da parte della Società.

Art. 4 - Divieto di Concorrenza

1. Per la durata dell'incarico e per i dodici (12) mesi successivi alla sua cessazione, il Consulente si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività di sviluppo di software di controllo predittivo per l'automazione industriale in concorrenza con la Società, sul territorio della Svizzera e dell'Italia settentrionale (regioni Lombardia e Piemonte).
2. Il divieto non si estende ad attività di ricerca accademica priva di sfruttamento commerciale.

Art. 5 - Divieto di Storno

Per il medesimo periodo di cui all'Art. 4, il Consulente si impegna a non sollecitare, assumere o stornare dipendenti o collaboratori della Società, né a indurre clienti della Società a cessare o ridurre i rapporti con essa.

Art. 6 - Pena Convenzionale

Per ogni violazione degli obblighi di cui agli Artt. 1, 2, 4 e 5, il Consulente è tenuto al pagamento di una pena convenzionale di CHF 30'000.- (trentamila franchi svizzeri), ai sensi degli artt. 160 ss. CO. Il pagamento della pena non libera il Consulente dagli obblighi violati; resta salvo il diritto della Società al risarcimento del danno eccedente e all'ottenimento di misure cautelari.

Art. 7 - Restituzione

Alla cessazione dell'incarico, il Consulente restituirà immediatamente alla Società ogni dispositivo, documento e supporto contenente Informazioni Riservate, cancellando in modo irreversibile ogni copia in suo possesso e attestandolo per iscritto.

Art. 8 - Diritto Applicabile e Foro

1. Il presente accordo è soggetto al diritto svizzero, in particolare al Codice delle obbligazioni (CO).
2. Foro competente per ogni controversia è Lugano, Svizzera, fatta salva la facoltà della Società di agire presso il domicilio del Consulente.

Manno, 2 febbraio 2026

LuganoTech SA
Dott. Michele Bernasconi
CEO

Il Consulente
Ing. Marco Petrini
Consulente indipendente